

DAL 2004
STATUTO CLUB LANCIA APPIA

DELEGATO A) AI NN. 106.552 DI REP. E 9.448 DI RACC.-----
----- STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE-----

----- NON PROFESSIONALE, SENZA SCOPO DI LUCRO "CLUB LANCIA APPIA"-----
----- CAPO I°-----

----- DENOMINAZIONE SEDE ED OGGETTO -----

ART. 1) E' costituita una Associazione Culturale non profes-
sionale senza scopo di lucro denominata:

"CLUB LANCIA APPIA"

L'Associazione è regolata dagli art. 36 e segg. C.C. e dalle
norme dello statuto, integrabili per analogia, in caso di in-
sufficienza, dalle norme del Capo II° - Titolo II° - del Li-
bro I° del C.C. limitatamente agli art. 20, 21 e 22, preva-
lando però in ogni caso su di esse lo Statuto.

ART. 2) L'Associazione ha sede legale e sociale in Bovolen-
za, via Puccini n. 4.

Il Consiglio potrà altresì determinare in luogo diverso l'u-
bicazione della Sede Sociale e/o Amministrativa e della Se-
gretaria dell'Associazione.

ART. 3) L'Associazione, che non ha fini di lucro ed è apoli-
tica ed apartitica, si ispira ai principi dell'A.S.I., della
FIAT e del Lancia Club d'Italia, ed ha i seguenti scopi:

a) riunire nell'Associazione tutti i proprietari e/o posses-
sori delle LANCIA APPIA esistenti, promuovere, praticare e
diffondere la ricerca, la conservazione, il restauro, la col-
lezione e l'uso del veicolo d'epoca e/o di interesse storico
e collezionistico denominato "LANCIA APPIA" in tutte le sue
tipologie e varianti;

b) censire tutte le vetture LANCIA APPIA esistenti, catalo-
garle e costituire un Registro delle stesse;

c) indire e/o partecipare colle LANCIA APPIA a manifestazio-
ni, concorsi, raduni, esposizioni nazionali ed estere riser-
vate ai veicoli d'epoca e di interesse storico e collezioni-
stico, concorrervi e/o collaborarvi;

d) promuovere pubblicazioni sulla LANCIA APPIA; attivare,
attraverso ricerche, documentazioni, studi e prove pratiche
lo studio e conoscenza di essa, e ciò anche in collaborazione
con Centri Studi e Ricerche, Università, Scuole ed altri Enti
interessati all'argomento;

e) reperire o far ristampare cataloghi, parti di ricambio,
manuali di officina o di Uso e Manutenzione, schizzi tecnici,
etc.; reperire o far ricostruire pezzi di ricambio per le

LANCIA APPIA degli associati, con catalogazione di essi.

----- CAPO II° -----

----- ORGANI -----

ART. 4) Sono Organi dell'Associazione il Presidente, il Con-
siglio Direttivo, l'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei
Conti, il Collegio dei Probiviri.

----- CAPO III° -----

----- IL PRESIDENTE -----

ART. 5) Il Presidente e in sua assenza o mancanza o impedi-



mento il Vicepresidente rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi. Essi sono espressamente facoltizzati ad esperire tutte le incombenze ed azioni atte al raggiungimento degli scopi prefissati dal Club.

Essi rappresentano l'Associazione in giudizio senza necessità di preventiva delibera del Consiglio.

Curano l'esecuzione dei deliberati del Consiglio, dell'Assemblea e del Collegio dei Probiviri.

Possono, nei casi di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione da indirsi entro trenta giorni.

CAPO IV°

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 6) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri, eletti dall'Assemblea dei Soci per un quinquennio solare.

Successivamente, possono candidarsi alle cariche sociali anche i soci ordinari la cui candidatura sia approvata all'unanimità dai soci fondatori.

ART. 7) Il Consiglio, ove non dimandi nell'avviso di convocazione le nomine all'Assemblea dei Soci, nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, il Conservatore del Registro ed il Segretario Tesoriere cui sono affidate le verbalizzazioni delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

Nessun compenso spetta ad essi.

ART. 8) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea, alle manifestazioni da indire o a cui partecipare e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Ogni Consigliere può delegare per iscritto un altro Consigliere a rappresentarlo in Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di costoro dal più anziano dei Consiglieri presenti.

Delle delibere di Consiglio sarà redatto su apposito libro verbale a cura del Segretario o del Presidente e firmato da entrambi.

Le delibere di Consiglio sono valide anche senza la presenza del Segretario. In sua assenza lo sostituisce uno dei consiglieri, designato dal Consiglio.

ART. 9) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione

e ciò senza limiti.

----- CAPO V° -----

----- L'ASSEMBLEA -----

ART. 10) I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il mese di aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno spedito almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata entro quindici giorni quando ne faccia richiesta un terzo dei Soci in regola con i versamenti delle quote sociali da almeno tre mesi prima della richiesta.-----
Possono partecipare alle votazioni i soli Soci ordinari e fondatori in regola con il versamento delle quote e di quelle integrative deliberate dall'Assemblea.-----
Ciascun Socio può delegare per iscritto un altro Socio a rappresentarlo all'Assemblea. Non è ammessa più di una delega per Socio.-----

ART. 11) L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei Componenti del Consiglio, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Proviviri e sulla nomina delle altre cariche sociali ove il Consiglio intenda demandare all'atto della convocazione dell'Assemblea tali nomine ad essa, sulle modifiche dello Statuto e su tutto quanto ad essa demandato dalla legge e dallo Statuto.-----

ART. 12) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in mancanza dal Vicepresidente ed in assenza dal Consigliere più anziano. Il Presidente dell'Assemblea nomina se del caso un Segretario ad hoc e se lo ritiene due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.-----

Delle riunioni dell'Assemblea si redige su apposito libro processo verbale sommario a cura del Segretario dell'Assemblea o di quello del Consiglio.-----

ART. 13) Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze di cui all'art. 21 C.C., mentre per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei Soci.-----

Le operazioni elettorali ed il diritto di voto possono essere anche esercitati per mezzo della Posta, restando facoltizzato il Consiglio Direttivo a stabilire il relativo regolamento.-----

Ai fini delle presenze e delle maggioranze non si computano i soci onorari.-----

----- CAPO VI° -----

----- REVISORI DEI CONTI E PROBIVIRI -----

ART. 14) La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio di Revisori composto di tre membri.-----

I Revisori dei Conti hanno le attribuzioni ed i compiti dei sindaci di società. Essi non hanno diritto ad alcun compenso.



ART. 15) Il Collegio dei Proibiviri è composto di tre membri. Esso delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente, che viene nominato all'inizio del mandato in maniera autonoma dal Collegio stesso.-----
Esso interviene nelle eventuali controversie tra i soci, tra i soci e l'associazione ed in tutti quei casi in cui è necessario deliberare quelle sanzioni a carico dei soci che vengono deferiti dal Consiglio Direttivo.-----
Sono escluse le controversie di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria.-----
Il Collegio dei Proibiviri giudicherà senza formalità di rito e la sua decisione sarà inappellabile.-----

----- CAPO VII° -----

----- IL SEGRETARIO - TESORIERE -----

ART. 16) Il Segretario - Tesoriere ha l'obbligo, oltre le normali incombenze di Segreteria, di tenere la contabilità dell'Associazione. Provvede agli incassi ed ai pagamenti, questi ultimi su mandato del Presidente e/o del Consiglio.---
Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere svolte da un unico soggetto o da soggetti diversi.-----

----- CAPO VIII° -----

----- PATRIMONIO E BILANCIO -----

ART. 17) Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali, da donazioni, lasciti, sponsorizzazioni e quant'altro.-----
Costituiscono patrimonio indivisibile dell'Associazione le suddette entrate nonché tutti i beni mobili ed immobili e diritti di qualunque specie eventualmente di proprietà dell'Associazione.-----
L'esercizio finanziario chiuderà il 31 dicembre di ogni anno, esso deve essere presentato all'Assemblea e/o ai Soci per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.-----
Il residuo attivo di bilancio dovrà essere impiegato per le attività sociali degli anni venturi.-----
E' facoltà del Consiglio istituire un fondo di riserva e stabilirne l'entità percentuale rispetto al residuo attivo così come di disporre.-----

----- CAPO IX° -----

----- SOCI -----

ART. 18) I soci si distinguono in fondatori, ordinari ed onorari.-----
Sono soci fondatori i soci che hanno costituito l'associazione all'atto della firma dell'atto costitutivo.-----
Sono soci onorari quelli nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo per particolari benemerienze.-----
Sono soci ordinari tutti gli altri.-----
Possono essere Soci ordinari persone fisiche e giuridiche associazioni ed enti possessori od amatori delle LANCIA APPIA la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associa-

zione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo oltre alla quota di prima iscrizione. I Soci che non avranno presentato le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al pagamento della quota sociale. Il mancato versamento della quota entro il 30 marzo dell'anno di competenza da parte dei soci comporta la loro decadenza di diritto dall'Associazione e la cessazione di ogni rapporto associativo senza necessità di intimazione alcuna, restando obbligato l'ex socio a presentare, ove desideri riassociarsi, nuova domanda di iscrizione.

Non possono essere Soci persone e/o enti che in proprio o quali amministratori e/o soci di imprese anche di capitali esercitino in modo professionale o comunque a scopo di lucro intermediazione nel commercio e/o commercio, restauro, riparazioni di veicoli d'epoca e/o di interesse storico e/o collezionistico e/o produzione e commercio di ricambi, accessori, vernici per gli stessi, naturalmente esclusi i Concessionari di case automobilistiche.

L'ammissione dei soci avviene ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

ART. 19) I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare a mostre, concorsi, raduni e manifestazioni promossi dall'Associazione e a tutte le attività sociali.

Sono obbligati al versamento della quota sociale e a reintegrare pro quota il patrimonio sociale in caso di necessità, previa delibera dell'Assemblea.

CAPO X°

DURATA E SCIoglimento

ART. 20) La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2037.

ART. 21) Lo scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio verso un Ente avente la stessa finalità del Club.

CAPO XI°

CLAUSOLA FINALE

ART. 22) Qualora il Club venisse federato all'ASI, si impegna al totale rispetto dell'Ente e di tutte le sue delibere e regolamenti e non potrà aderire ad altre organizzazioni che sono in contrasto con lo spirito federale dell'ASI.

F.to BARATTO ANTONIO - PAGANELLI FRANCESCO - ZANONI ENRICO - VITACCHIO PAOLO - DE BONI GIANNI - CESTAROLLO ANTONIO - MICHELE GIARDINA (L.s.)

